



COMUNE DI FORNACE
Provincia Autonoma di Trento

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E MOTIVAZIONALE
ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Oggetto: Acquisizione a titolo gratuito di n. 59 azioni della società “Trentino Trasporti S.p.A.”, cedute dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'art. 33, comma 7-bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, e connessa sottoscrizione della “Convenzione per la governance di Trentino Trasporti S.p.A. quale società di sistema” approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 22 febbraio 2019 – Relazione da allegare alla deliberazione di approvazione e da trasmettere, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016, alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

1. Premessa e oggetto della relazione

Il Comune di Fornace, unitamente al Comune di Civezzano, intende istituire un servizio di trasporto pubblico intercomunale (extraurbano) volto a collegare le numerose frazioni dei due Comuni – diciassette quelle di Civezzano, quattro quelle di Fornace – con i rispettivi centri abitati e con i principali poli di servizio del territorio (in particolare Pergine Valsugana e Trento), a beneficio soprattutto della popolazione anziana e giovanile priva di mezzi propri.

La realizzazione del servizio nella forma dell'affidamento diretto “*in house providing*” presuppone che il Comune acquisisca la qualità di socio di Trentino Trasporti S.p.A., individuata dalla Provincia autonoma di Trento quale “società di sistema” per l'erogazione dei servizi pubblici di trasporto sull'intero territorio provinciale. A tal fine il Servizio Mobilità Pubblica della Provincia autonoma di Trento, con nota prot. n. PAT/RFS188-20/04/2026-0328919, ha comunicato che, a seguito della sottoscrizione da parte del Comune della Convenzione di governance di Trentino Trasporti S.p.A. approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 22 febbraio 2019, si procederà alla cessione gratuita al Comune di Fornace di n. 59 azioni della Società (e di n. 175 azioni al Comune di Civezzano).

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (di seguito “TUSP”), l'atto deliberativo con cui un ente pubblico costituisce una società o acquisisce, anche a titolo gratuito, una partecipazione societaria – diretta o indiretta – deve essere analiticamente motivato con riguardo: alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'articolo 4; alle ragioni e alle finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria; alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. L'atto e la relazione che lo

correda devono inoltre essere trasmessi, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Premesso che

- la Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale;
- il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale;
- è emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:
 - a) riscossione e gestione delle entrate;
 - b) servizi informatici e di telecomunicazione;
 - c) servizi di trasporto pubblico;
- assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:
 1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Trentino Digitale S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
 2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 3. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti S.p.A., costituita nel 2002 costituita, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, e oggetto di riorganizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis1 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- le società così identificate sono/sono state interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 –";
- questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

- a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
- c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
- d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale – delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Per i servizi di trasporto pubblico, in particolare:

- la Giunta Provinciale, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione delle linee guida per il riassetto delle società provinciali), e n. 542 di data 8 aprile 2016 (con cui è stato adottato il programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali), ha approvato con la deliberazione n. 712 di data 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "Polo dei trasporti";
- il programma attuativo per il “Polo dei trasporti” ha previsto l'assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica, interlocutore per Provincia e Comuni realizzando tale obiettivo attraverso l'aggregazione di Trentino Trasporti Spa, di Trentino Trasporti esercizio Spa e di Aeroporto Gianni Caproni spa;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 8 settembre 2017 è stata disposta la fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. e a partire dal 31 dicembre 2017 la Società incorporante Trentino trasporti S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla Società incorporanda Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.;
- con la deliberazione n. 865 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale ha deliberato di acquisire gratuitamente le azioni di Trentino trasporti esercizio che erano state cedute gratuitamente a Comuni e Comunità di Valle al fine di conferirle a Trentino trasporti ai fini della fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio;
- con la deliberazione n. 800 del 18 maggio 2018 la Giunta provinciale ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Trentino trasporti esercizio nella società Trentino trasporti nonché il progetto di aumento di capitale sociale di Trentino trasporti;
- a partire dal 1° agosto 2018 vi è stata la incorporazione definitiva di Trentino Trasporti esercizio in Trentino Trasporti ad esito dell'atto di fusione rep. n. 72.611 atto n. 21.082 di data 27 luglio 2018;
- Trentino trasporti S.p.A. è quindi subentrata nei disciplinari di affidamento (inclusivi anche della parte investimenti precedentemente regolata da contratto di servizio tra Provincia e Trentino trasporti) che erano stati sottoscritti tra la Provincia e la società Aeroporto G. Caproni S.p.A. - per i servizi di gestione aeroportuale ed aeronautica in provincia di Trento - e tra la Provincia e la società Trentino Trasporti esercizio S.p.a. - per i servizi di trasporto ferroviario da esercitarsi sulla Ferrovia Trento Malè e, in quota

parte, sulla ferrovia Valsugana, nonché per i servizi di trasporto extraurbano su gomma con regime di affidamento, in attesa del completamento del processo di in house providing, ex art. 5 comma 5 del regolamento Ue 1370/2007. Analogamente, Trentino Trasporti S.p.A. è subentrata nei disciplinari di affidamento inerenti ai servizi di trasporto urbano, già affidati, per quanto di rispettiva competenza, dagli Enti locali a Trentino Trasporti esercizio s.p.a., in regime in house providing;

- nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”;
- giusto l’art. 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (introdotto dall’art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11), la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate, mentre i predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell’ordinamento comunitario;
- gli artt. 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, hanno previsto la costituzione di un apposito organo per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio, al fine di porre in essere un meccanismo di “governance” per le società di sistema, grazie al quale, anche in conformità all’ordinamento comunitario, ciascun ente socio possa svolgere nei confronti della società poteri sostanzialmente analoghi a quelli che l’ente medesimo può esercitare nei confronti delle strutture da esso direttamente dipendenti, sicché tali società divengano strumento interno e tecnico degli Enti pubblici medesimi;
- è intenzione delle parti confermare le finalità alla base della precedente convenzione per la “governance” di Trentino trasporti esercizio s.p.a., approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 2703 del 17 ottobre 2008 e sottoscritta in data 14 novembre 2008, e assicurare le condizioni affinché Trentino trasporti S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 e succeduta a Trentino trasporti esercizio s.p.a. nelle funzioni di soggetto gestore del trasporto pubblico locale in provincia di Trento, sia lo strumento operativo e servente gli Enti pubblici di cui alle premesse in osservanza alla disciplina richiamata;

La presente relazione è predisposta a corredo della deliberazione con cui l'organo competente del Comune di Fornace approva la Convenzione di governance e dispone l'acquisizione gratuita delle azioni di Trentino Trasporti S.p.A., ed illustra le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della scelta, nel rispetto dei presupposti stabiliti dagli articoli 4 e 5 del TUSP.

2. Quadro normativo di riferimento

- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare gli articoli 4 (vincoli di scopo), 5 (oneri motivazionali), 7 (procedimento costitutivo), 16 (società in house) e 20 (revisione periodica delle partecipazioni);
- Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, articolo 12, in tema di appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico (*in house providing*);
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), articolo 7 e Allegato II.4, recanti la disciplina dell'affidamento diretto a società in house e del controllo analogo, anche congiunto;
- Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, in particolare l'articolo 5 in materia di aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico;
- Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), articoli 13, comma 2, lettera b), e 33, commi 7-bis e 7-ter, che disciplinano la costituzione della “società di sistema” per il trasporto pubblico e la possibilità per la Provincia di alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate;
- Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, che disciplina i servizi pubblici di trasporto di persone e merci nel territorio della Provincia di Trento;
- Convenzione per la “governance” di Trentino Trasporti S.p.A. quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7-ter, e 13, comma 2, lettera b), della l.p. 3/2006, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 22 febbraio 2019, comprensiva delle allegate “Condizioni generali di servizio”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza, con specifico riguardo alla sezione “Amministrazione trasparente – Enti controllati”.

3. Trentino Trasporti S.p.A. quale “società di sistema” del trasporto pubblico provinciale

Trentino Trasporti S.p.A. è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, ed è stata individuata dalla Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del programma di riorganizzazione e riassetto delle società provinciali (deliberazioni della Giunta provinciale n. 1909/2015, n. 542/2016 e n. 712/2017 relative al c.d. “Polo dei trasporti”), quale soggetto unico della mobilità pubblica e interlocutore di riferimento per la Provincia e per i Comuni.

In tale contesto la Società ha incorporato, con effetto dal 31 dicembre 2017, Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. e, con effetto dal 1° agosto 2018, Trentino Trasporti esercizio S.p.A. (atto di fusione rep. n. 72.611, racc. n. 21.082 del 27 luglio 2018), subentrando in tutti i relativi rapporti giuridici,

ivi compresi i disciplinari di affidamento dei servizi di trasporto extraurbano su gomma, ferroviario (linea Trento–Malè e, in quota parte, Valsugana) e aeroportuale.

Il capitale sociale della Società è di natura prevalentemente pubblica (nella misura del 99,99 per cento, ai sensi dell'articolo 10, comma 9-quinquies, della l.p. 6/2004), ed è partecipato dalla Provincia autonoma di Trento, dai Comuni e dalle Comunità di Valle. Non sussistono, né sono ammesse, forme di controllo, potere di veto o esercizio di influenza dominante sulla Società da parte di soci privati, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 175/2016. La Società opera pertanto in regime di affidamento diretto “*in house providing*” nei confronti degli enti pubblici soci, in coerenza con l'articolo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 e con l'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE.

Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del “controllo analogo” congiunto da parte di tutti gli enti pubblici soci – condizione indispensabile per la legittimità degli affidamenti diretti – gli articoli 13, comma 2, lettera b), e 33, comma 7-ter, della l.p. 3/2006 prevedono la costituzione di un apposito organismo di governance, disciplinato dalla Convenzione approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 233/2019, articolata negli organi dell'Assemblea di coordinamento e del Comitato di indirizzo (cfr. infra, par. 8).

4. Il progetto di servizio di trasporto pubblico intercomunale Fornace-Civezzano

I Comuni di Fornace e Civezzano presentano un territorio particolarmente frammentato sotto il profilo insediativo: il Comune di Fornace è costituito da quattro frazioni esterne al capoluogo, mentre il Comune di Civezzano ne comprende oltre diciassette. Tale conformazione rende difficoltosa la mobilità quotidiana dei residenti delle frazioni, in particolare per le fasce di popolazione più fragili – anziani e giovani privi di patente di guida – con conseguenti criticità nell'accesso ai servizi essenziali (sanitari, commerciali, socio-assistenziali) e nel contrasto ai fenomeni di isolamento sociale, in un contesto demografico caratterizzato dal progressivo invecchiamento della popolazione.

Su impulso, tra l'altro, del tavolo istituzionale del Piano Giovani di zona, le due Amministrazioni hanno pertanto elaborato un progetto di trasporto pubblico integrato extracomunale, volto a collegare le frazioni dei due Comuni con i centri abitati principali e con i servizi di base, tra cui il Centro Anziani di Civezzano e le strutture sanitarie di Civezzano e Pergine Valsugana, nonché, indirettamente, i collegamenti verso Trento. Il progetto individua fermate e orari delle corse in coincidenza con le linee di trasporto pubblico già in esercizio da parte di Trentino Trasporti S.p.A. (tra cui le linee urbane ed extraurbane B103, B115 e B116 e la linea urbana n. 9), secondo il dettaglio riportato nella tabella oraria predisposta dal Comune, in coerenza con gli orari e le coincidenze delle linee attualmente in esercizio, ed allegata alla presente relazione.

L'avvio del servizio è previsto, in via sperimentale, per l'inizio del 2027 e per una durata di due anni, allo scopo di consentire un'adeguata diffusione della conoscenza dell'iniziativa presso l'utenza potenziale e una valutazione dell'impatto sociale su un orizzonte temporale pluriennale, non condizionato da effetti distorsivi di breve periodo.

Il costo complessivo del servizio è stato individuato in euro 600 al giorno per sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato), quale stima interna elaborata dal Comune sulla base di uno studio commerciale comparativo delle condizioni economiche riscontrate in analoghe procedure di affidamento (gare) per servizi di trasporto pubblico locale similari. Su tali basi la spesa è stimata in euro 187.200 su base annua (52 settimane), sostanzialmente coerente con la stima di circa euro 190.000 indicata nella richiesta di contributo presentata al BIM dell'Adige. Si precisa che tale importo costituisce una stima preliminare a supporto della programmazione e della richiesta di contributo, e che il costo definitivo del servizio sarà determinato da Trentino Trasporti S.p.A. in sede di disciplinare di affidamento, sulla base dei propri costi standard di esercizio (cfr. par. 7). Tale

spesa, di natura corrente, sarebbe coperta, secondo quanto prospettato dalla Provincia autonoma di Trento, per il 50 per cento (euro 93.600) mediante contributo provinciale a valere sul Fondo per i servizi comunali – misura prevista per i servizi sperimentali – e per la restante quota (euro 93.600) a carico dei bilanci dei Comuni di Fornace e Civezzano, in proporzione da definirsi tra i due enti. Per la copertura della quota comunale, i due Comuni hanno presentato al Consorzio dei Comuni Trentini – B.I.M. dell'Adige istanza di contributo a valere sulle risorse destinate a finalità sociali agli enti del territorio.

5. Modalità e condizioni dell'acquisizione delle azioni

L'acquisizione delle azioni oggetto della presente relazione si inquadra nell'operazione di riassegnazione ai Comuni e alle Comunità di Valle di una quota pari al 10 per cento del capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. (già Trentino Trasporti esercizio S.p.A.), disposta dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 33, comma 7-bis, della l.p. 3/2006, a seguito della fusione per incorporazione di Trentino Trasporti esercizio S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. (deliberazioni della Giunta provinciale n. 865 del 18 maggio 2018 e n. 800 del 18 maggio 2018). La ripartizione delle azioni tra gli enti locali è stata effettuata secondo il criterio del 50 per cento ai Comuni e del 50 per cento alle Comunità di Valle, con successiva suddivisione tra i singoli enti in proporzione alla rispettiva popolazione, come risulta dalla “Tabella riparto azioni” allegata alla Convenzione di governance.

In base a tale riparto, al Comune di Fornace spettano n. 59 azioni della Società (al valore nominale di 1 euro cadauna) e al Comune di Civezzano n. 175 azioni, come confermato dalla nota del Servizio Mobilità Pubblica della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS188-20/04/2026-0328919. Si tratta di una quota del tutto minoritaria e priva di autonomo rilievo patrimoniale, pari a circa l'1,17 per cento del pacchetto azionario complessivamente destinato ai Comuni trentini (59 su un totale di 15.000 azioni).

La cessione, come espressamente indicato dalla Provincia, è condizionata alla previa approvazione, da parte del Consiglio della Convenzione di governance secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233/2019, comprensivo delle Condizioni generali di servizio allegate. Solo a seguito della restituzione alla Provincia della Convenzione sottoscritta, quest'ultima avvierà l'iter per il trasferimento gratuito delle azioni e per la conseguente rilevazione contabile a favore del Comune.

6. Necessità della partecipazione rispetto alle finalità istituzionali dell'ente (art. 4 TUSP)

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUSP, le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire né mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il comma 2, lettera a), del medesimo articolo ammette tuttavia la partecipazione a società aventi per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Il servizio di trasporto pubblico locale rientra pacificamente tra i servizi di interesse economico generale di cui alla citata disposizione, e la relativa organizzazione costituisce funzione propria dei Comuni nell'ambito delle politiche di mobilità e di coesione sociale del territorio. Nel caso di specie, la partecipazione azionaria a Trentino Trasporti S.p.A. non costituisce un fine in sé, bensì lo strumento necessario e imprescindibile affinché il Comune possa affidare direttamente alla Società – unico soggetto individuato dalla Provincia quale “società di sistema” per il trasporto pubblico locale – il nuovo servizio intercomunale sperimentale descritto al paragrafo 4, beneficiando

dell'integrazione con la rete di linee, orari, coincidenze e sistema di bigliettazione elettronica già attivi sul territorio. In assenza dell'acquisizione della qualità di socio e della conseguente sottoscrizione della Convenzione di governance, infatti, l'affidamento diretto del servizio a Trentino Trasporti S.p.A. non potrebbe avvenire nel rispetto dei presupposti del controllo analogo congiunto richiesti dalla disciplina in materia di in house providing (cfr. par. 8).

Sussiste pertanto un nesso di stretta strumentalità tra l'acquisizione della partecipazione societaria e il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in materia di trasporto pubblico locale e di coesione sociale del territorio, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 4 del TUSP.

7. Convenienza economica e sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

L'acquisizione delle azioni di Trentino Trasporti S.p.A. avviene a titolo interamente gratuito, per effetto della cessione disposta dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 33, comma 7-bis, della l.p. 3/2006. Non è pertanto previsto alcun esborso di cassa né alcun impegno di spesa in conto capitale a carico del bilancio comunale per l'acquisto delle azioni, con conseguente assenza di riflessi sull'indebitamento dell'ente e sui vincoli dell'equilibrio di bilancio.

Anche sotto il profilo degli oneri di funzionamento della governance, l'articolo 8, comma 4, della Convenzione stabilisce espressamente che nessun compenso o rimborso è riconosciuto ai componenti per la partecipazione all'Assemblea di coordinamento e al Comitato di indirizzo, fatti salvi i soli diritti riconosciuti dall'ordinamento interno di ciascun ente. Non sussistono, allo stato, obblighi di ricapitalizzazione a carico dei soci né impegni di garanzia connessi alla partecipazione societaria.

Gli unici oneri economici rilevanti per il Comune non attengono, dunque, all'acquisizione della partecipazione, bensì all'eventuale futuro affidamento del servizio di trasporto intercomunale, la cui valutazione di sostenibilità finanziaria è riassunta nella tabella seguente e sarà comunque oggetto di autonoma e distinta determinazione in sede di approvazione del bilancio di previsione e del relativo disciplinare di affidamento:

Voce	Importo
Costo giornaliero del servizio	€ 600,00
Costo settimanale (lunedì-sabato)	€ 3.600,00
Costo annuo complessivo (52 settimane)	€ 187.200,00
Quota a carico della Provincia autonoma di Trento (50%)	€ 93.600,00
Quota a carico dei Comuni di Fornace e Civezzano (50%), di cui è stato richiesto contributo al Consorzio dei Comuni Trentini – B.I.M. dell'Adige	€ 93.600,00

Si evidenzia, ad ogni buon fine, come la copertura della quota di spesa corrente a carico dei Comuni sia autonoma rispetto all'acquisizione azionaria oggetto della presente relazione e potrà essere assicurata mediante le risorse ordinarie di bilancio, l'eventuale compartecipazione tariffaria dell'utenza e il contributo del Consorzio dei Comuni Trentini – BIM Adige destinato a finalità

sociali, senza che ciò infici in alcun modo la valutazione di convenienza e sostenibilità dell'operazione di acquisizione delle azioni, che resta priva di costi diretti per l'ente.

8. Rispetto dei requisiti del controllo analogo congiunto e dell'affidamento in house (art. 16 TUSP)

L'articolo 16 del TUSP, in coerenza con l'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE e con l'Allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, subordina la legittimità degli affidamenti diretti a società in house alla sussistenza di tre condizioni cumulative: (i) gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti; (ii) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società; (iii) la società controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti.

Tali condizioni sono assicurate, con riguardo a Trentino Trasporti S.p.A., dalla Convenzione di governance approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 233/2019, che il Comune di Civezzano si accinge a sottoscrivere quale condizione per l'acquisizione delle azioni. La Convenzione istituisce due organismi rappresentativi di tutti gli enti pubblici soci:

- l'Assemblea di coordinamento (art. 6), composta da un rappresentante per ciascun ente socio aderente, quale sede di consultazione sulle scelte strategiche e sulle politiche inerenti il servizio affidato alla Società;
- il Comitato di indirizzo (art. 7), cui sono attribuite le funzioni di controllo analogo (art. 4) e di indirizzo (art. 5), composto dal Presidente della Provincia e da rappresentanti designati dagli enti locali, con meccanismi di ricerca dell'intesa tra le componenti.

Le funzioni di controllo analogo, esercitate in forma congiunta dagli enti soci per il tramite del Comitato di indirizzo, comprendono, tra l'altro, l'esame preventivo di piani industriali e strategici, l'approvazione delle operazioni di maggior rilievo, il potere ispettivo e di richiesta di informazioni, la verifica della conformità dell'attività svolta ai requisiti richiesti per l'esercizio "*in house providing*" e alle finalità del servizio pubblico. L'articolo 12 della Convenzione garantisce inoltre a ciascun socio, a prescindere dalla misura della partecipazione detenuta, la medesima cura e salvaguardia dei propri interessi, nonché il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e i documenti relativi ai servizi e alle attività gestiti nel territorio di competenza.

A seguito della sottoscrizione della Convenzione, il Comune di Fornace parteciperà pertanto, unitamente agli altri enti soci, all'esercizio effettivo del controllo analogo congiunto su Trentino Trasporti S.p.A., in conformità ai presupposti richiesti dall'articolo 16 del TUSP per la legittimità dell'affidamento diretto del servizio di trasporto intercomunale.

9. Assenza di forme di controllo privato e conformità ai limiti soggettivi (art. 4, commi 1 e 3, TUSP)

Come già evidenziato al paragrafo 3, il capitale sociale di Trentino Trasporti S.p.A. è di natura pubblica nella misura necessaria e sufficiente prevista dall'articolo 10, comma 9-quinquies, della l.p.

6/2004 (pari al 99,99 per cento), essendo interamente detenuto da Provincia, Comuni e Comunità di Valle. Non sussiste, né può sussistere in base allo statuto sociale e alla Convenzione di governance, alcuna forma di controllo, potere di veto o esercizio di influenza dominante da parte di soci privati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 175/2016. L'oggetto sociale della Società, limitato all'esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone e merci, risulta pienamente conforme ai vincoli di scopo di cui all'articolo 4 del TUSP.

10. Valutazione comparativa rispetto a forme di gestione alternative

La Provincia autonoma di Trento ha espressamente precisato, con nota del Servizio Mobilità Pubblica avente ad oggetto il progetto di trasporto integrato, che resta salva la facoltà del Comune di rivolgersi al mercato dei vettori privati in alternativa alla procedura di affidamento diretto in house alla società provinciale. Ciò premesso, la scelta di procedere all'acquisizione della qualità di socio di Trentino Trasporti S.p.A. e al conseguente affidamento in house del servizio risulta preferibile, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa richiesto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del TUSP, per le seguenti ragioni:

- l'affidamento diretto consente al Comune di non dover gestire in proprio una procedura di gara ad evidenza pubblica: resta fermo che, ove Trentino Trasporti S.p.A. non disponga di mezzi e personale propri sufficienti per l'espletamento del servizio, sarà la Società stessa – quale ente aggiudicatore tenuto al rispetto della disciplina dei contratti pubblici nei settori speciali – a doversi eventualmente approvvigionare sul mercato, con conseguente sgravio per il Comune degli oneri tecnici, amministrativi ed economici connessi alla gestione di una procedura di affidamento a terzi;
- il servizio risulta immediatamente integrabile con la rete di trasporto pubblico locale già in esercizio, in termini di fermate, orari e coincidenze con le linee extraurbane e urbane già operate da Trentino Trasporti S.p.A. (linee B103, B115, B116 e linea urbana n. 9), come risulta dalla tabella oraria predisposta dal Comune sulla base degli orari e delle coincidenze delle linee attualmente in esercizio;
- il ricorso alla società di sistema consente di avvalersi delle infrastrutture, del sistema di bigliettazione elettronica (M.I.T.T.) e del sistema tariffario integrato provinciale già esistenti, con conseguenti economie di scala e di scopo difficilmente replicabili da un operatore privato di nuova individuazione;
- solo l'affidamento secondo il modello dei servizi sperimentali previsto dalla Provincia consente di beneficiare del contributo provinciale pari al 50 per cento della spesa, a valere sul Fondo per i servizi comunali, riducendo così l'onere a carico dei bilanci comunali.

Per le ragioni esposte, la soluzione dell'acquisizione della partecipazione societaria e del conseguente affidamento in house risulta pienamente rispondente ai criteri di convenienza economica e di buona amministrazione richiesti dalla disciplina in materia di società partecipate.

11. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano tutti i presupposti di legge richiesti dagli articoli 4 e 5 del d.lgs. 175/2016 per procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, di n. 59 azioni di Trentino Trasporti S.p.A. e alla conseguente sottoscrizione della Convenzione per la governance della Società, in quanto:

- l'acquisizione è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in materia di trasporto pubblico locale e di coesione sociale del territorio (art. 4 TUSP);
- l'operazione avviene a titolo interamente gratuito e non comporta oneri, impegni di spesa in conto capitale o riflessi sull'indebitamento dell'ente, risultando pienamente sostenibile sotto il profilo finanziario (art. 5, comma 1, TUSP);
- la scelta risulta preferibile, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, rispetto al ricorso al mercato, per le ragioni indicate al paragrafo 10;
- sono garantiti, per il tramite della Convenzione di governance, i presupposti del controllo analogo congiunto richiesti per la legittimità del futuro affidamento diretto del servizio (art. 16 TUSP);
- il capitale sociale della Società è di natura integralmente pubblica, senza forme di controllo o influenza dominante da parte di soci privati.

Si propone pertanto che l'organo competente del Comune di Fornace approvi la presente relazione unitamente alla Convenzione di governance di Trentino Trasporti S.p.A., disponendo l'acquisizione a titolo gratuito delle azioni cedute dalla Provincia autonoma di Trento e conferendo mandato per la sottoscrizione della Convenzione medesima.

12. Adempimenti conseguenti

La presente relazione, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016:

- trasmessa alla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, a fini conoscitivi;
- trasmessa all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente – Enti controllati” del sito istituzionale del comune, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs. 33/2013;
- comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite l'applicativo “Partecipazioni”, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e sarà oggetto di rilevazione nell'ambito della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del TUSP.

Fornace, 12.10.2026

Il Segretario comunale

dott. Nicola Paviglianiti

NICOLA
PAVIGLIANITI
12.10.2026
15:47:21
GMT+02:00



Allegati:

Convenzione per la governance di Trentino Trasporti S.p.A. e Condizioni generali di servizio (deliberazione G.P. n. 233/2019); nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/RFS188-20/04/2026-0328919; tabella oraria del servizio; prospetto dei costi del servizio